

Dopo questa dichiarazione, che, come la Camera intenderà, era per me diventata una necessità; dacchè la cosa era portata alla pubblica discussione, credo mio debito di associarmi interamente ai loro voti ed alle loro speranze.

DE FALCO, ministro di grazia e giustizia. Signori, i fatti dei quali hanno parlato l'onorevole Macchi e gli altri oratori che lo hanno seguito, formarono già per tre volte oggetto di discussione in questa Camera; la prima nel luglio 1864; la seconda nel novembre dello stesso anno; e l'ultima nel 25 marzo 1865. D'altra parte i documenti diplomatici che sono stati pubblicati nel *Libro verde* testè distribuito hanno versata su quei fatti una grandissima luce, perciocchè resero di pubblica ragione tutte le pratiche, che intorno a questo argomento sono state fatte.

Io non dirò i gravi motivi i quali mossero li Governo del Re nel 1864 a trarre dal carcere ed avviare verso la frontiera romana i condannati per reati comuni che appartenevano alle provincie rimaste ancora soggette al Governo pontificio, ed erano stati giudicati dalle autorità pontificie. Questi motivi vennero esposti con quella lucidezza e profonda dottrina che distingue uno dei vostri onorevoli colleghi, il deputato Pisanelli che era allora ministro di grazia e giustizia, e chiunque della Camera può leggerli nel resoconto della tornata dell'11 luglio 1864. Io non ripeterò le ragioni di diritto e di convenienza addotte a sostegno di quella misura, perchè io so che non le potrei dire così splendidamente come furono allora esposte da lui, e d'altronde pel momento non vengono in controversia.

Il fatto è che dopo l'esecuzione di quel provvedimento, essendosi convenuto lo scambio, come vuol dirsi in termini più tecnici, o, come è stato detto, la rappresentazione di restituzione dei condannati delle provincie italiane che si trovavano ancora nelle prigioni romane in seguito all'effettuata consegna dei condannati delle provincie romane che erano trattenuti nelle prigioni italiane nel marzo del 1864 venivano per mezzo delle autorità pontificie consegnati alle francesi e da queste alle nazionali 589 condannati. Ma di quale natura erano questi condannati? Lo erano essi per reato politico, ovvero per reato comune? Questo era il dubbio: dubbio molto difficile a risolversi, perchè, come diceva l'onorevole deputato De Boni, è nel costume del Governo pontificio di battezzare sovente i rei di reati comuni col titolo di *condannati politici*, e di fare apparire i colpevoli di fatti politici come colpevoli di reati comuni.

Il certo è che questi 589 condannati non venivano consegnati che con un semplice elenco, estratto forse dal libro delle prigioni di quello Stato; nel quale elenco erano unicamente indicati l'età, la condanna e il tribunale che aveva proferita la sentenza, il titolo del reato pel quale era stata pronunziata, ed anche qualche grazia che era stata loro fatta. Il ministro dell'in-

terno di quell'epoca da quest'elenco trasse una nota di 66 o 67, che indicava come presumibilmente condannati per fatti politici, appoggiandosi nel fare questa segregazione talvolta al titolo del reato quale risultava dall'estratto mandato dal Governo pontificio; tal'altra dalla qualità del giudice che aveva pronunziata la condanna, qual era la Sacra Consulta, poichè negli Stati romani anche i tribunali politici prendono il nome di *Sacro*.

Ma queste non erano che indicazioni e congetture; era d'uopo verificare, constatare i fatti, e provvedere poi, dopo maturo esame della condizione loro, alla sorte di ciascuno dei condannati che venivano restituiti.

Fu allora che l'onorevole Vacca ministro di giustizia creò una Commissione composta di onorevoli magistrati, cioè del presidente della Corte d'appello di Bologna commendatore De Foresta, del procuratore generale della Corte d'appello di Torino commendatore Castellamonte, e del consigliere della Corte d'appello di Bologna cavaliere Borgatti, affinchè, esaminato lo stato delle cose, indicasse i provvedimenti di diritto e di giustizia che sopra ciascuno di quei condannati era conveniente di adottare.

La Commissione, o signori, per dare un avviso il più che fosse possibile esatto e coscienzioso, doveva informarsi anzitutto dei fatti pei quali tutti gl'individui consegnati erano stati condannati; ma io già lo diceva: i documenti mancavano, e per rimediare a tale mancanza, si tentarono altri spedienti. Prima di tutto si cercò di interrogare ciascuno di quei condannati, affinchè indicassero di per se stessi il reato pel quale ciascuno era stato arrestato, invitandoli anche a far conoscere le ragioni che potevano addurre a loro discolta. Poi si scrisse a tutti i procuratori generali ed alle autorità delle provincie prima pontificie ed ora fortunatamente italiane, perchè dagli archivi di quei tribunali fossero tratte le sentenze ed i processi che avevano rapporto a quelle condanne.

Ma rimanevano i 66 o 67 condannati dalla Sacra Consulta, e l'averne i processi e le carte che riflettevano costoro era pel Governo italiano difficilissima cosa. Voi avete potuto rilevare dal *Libro verde* le pratiche che ebbero luogo tra il ministro degli affari esteri del regno d'Italia ed il Governo francese, per ottenere dal Governo romano gli atti o almeno le sentenze che riflettevano questi condannati. Ma dopo molti sforzi si giunse soltanto ad ottenere non i processi, ma un semplice *ristretto fiscale* stampato, il quale non contiene che indicazioni sommarie e non ha alcun carattere d'autenticità, perchè non è firmato da alcuno.

Nè qui si limitarono le ricerche; ma altre ancora se ne fecero, le quali consistettero precipuamente nel domandare ai municipi e ad altre autorità dei luoghi a cui appartenevano quei condannati tutte le informazioni, e tutte le notizie che si potevano avere a